

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 148}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIARIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, BUCCIARELLI DUCCI, FRANZO, VICENTINI, SODANO, LONGONI, GRAZIOSI, VIALE, BARONI, PINTUS, MARENGHI, BIAGIONI, STELLA, ZUGNO, VETRONE, REPOSSI, BARTOLE, BOLLA, SAMMARTINO, TROISI, GERBINO, PREARO, SCARASCIA, SEMERARO, MONTE, BOIDI, AIMI, AMATUCCI, ARMANI, SANGALLI, SCHIAVON, DE MARZI FERNANDO, SEDATI, HELFER, NEGRARI, CACCURI, MAROTTA MICHELE, FODERARO, MALFATTI, SORGI, TANTALO, GERMANI, COTELLESA, PUCCI ERNESTO, FERRARA, PUGLIESE, DILEO, AMADEO ALDO, BALDI, GIGLIA, SCHIRATTI, DE LEONARDIS, DURAND DE LA PENNE, BACCELLI, CASTELLUCI, CORONA GIACOMO, LUCCHESI, MARTINELLI, ROCCHETTI, SPADOLA, TURNATURI

Presentata il 22 luglio 1958

Norme in materia di usi civici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando, nel 1927, entrò in vigore la legge n. 1766 sugli usi civici, si nutriva la speranza, anzi si aveva la quasi certezza che, entro dieci anni, si sarebbe realizzata la liquidazione di tali diritti e, con questa, la sistemazione delle terre di uso collettivo. È trascorso più di un trentennio da quell'epoca senza ottenere, non solo il risultato sperato, ma neanche uno almeno soddisfacente. Restano infatti da definire migliaia di procedure e se il lavoro dovesse continuare sulla base delle norme in vigore, quasi certamente nei decenni avvenire sarà ancora di attualità il problema che ci occupa, mentre, sia nell'interesse dell'agricoltura, per cui gli usi civici costituiscono un grave intralcio, sia per soddisfare il fabbisogno di terre delle popolazioni, necessita che gli usi stessi siano sollecitamente liquidati.

A tal fine è indispensabile ed urgente apportare alcune modifiche alla legge vigente, nei punti in cui essa si è dimostrata inadeguata e non più aderente alle esigenze economico-sociali dei nuovi tempi.

In particolare, l'esperienza ha posto in evidenza che costituisce serio ostacolo, alla attuazione dei fini della legge, la inveterata tendenza a considerare, più per tradizione che per un vero motivo di interesse pubblico e sociale, inalienabili ed imprescrittibili usi civici e terre demaniali in relazione a cui siano cessate le ragioni che, in passato giustificavano l'applicazione di tale principio.

Gravi ostacoli sono pure determinati dalle lungaggini inevitabili dei giudizi originati dalle frequenti contestazioni in sede contenziosa e dai controlli (approvazioni, autorizzazioni) ai quali sono soggetti i provvedimenti commissariali in sede amministrativa (anche per la nomina di un consulente tecnico il commissario deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e foreste!). Inoltre vanno ricordate le difficoltà serie che si incontrano per il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti per le complesse e costose istruttorie ed operazioni demaniali, gravando l'onere di anticipare le spese relative sui Comuni o Enti agrari, che,

pur se animati da buona volontà, il più delle volte, a causa delle dissestate condizioni di bilancio, non sono in grado di farvi fronte. La sollecita attuazione dei fini della legge è poi sommamente ostacolata dall'attuale sistema in base a cui ha luogo la destinazione del personale giudiziario ai Commissariati, nonché dalla organizzazione degli uffici stessi. Fra l'altro non tutti i magistrati addetti ai Commissariati possono essere collocati fuori ruolo, ma solamente dodici, di cui ben quattro sono attualmente in pianta al Commissariato di Roma, sicché la maggior parte di essi non può dedicare la propria intera attività esclusivamente alla materia.

Inoltre, come già accennato, i Commissariati difettano del tutto di personale tecnico che, avendo competenza specifica in materia agraria, possa efficacemente collaborare coi magistrati nel controllo della opera degli istruttori tecnici.

Per ovviare alle rilevate gravissime deficienze ed alle altre che verranno man mano poste in evidenza nella illustrazione delle singole proposte di modifica dell'attuale legge, si è predisposto l'unito schema di progetto di legge di cui qui appresso saranno illustrate le principali innovazioni che esso contiene.

Con le modifiche proposte all'articolo 3 della legge n. 1766 si introduce il principio della estinzione degli usi civici il cui esercizio non sia protratto oltre il 1900, nonché l'inammissibilità dell'azione di riconoscimento degli usi o di revindica delle terre nell'interesse della popolazione, qualora gli usi siano cessati anteriormente a detta epoca.

È parsa poi esigenze di giustizia e di libertà fondiaria quella di disporre una estinzione automatica e generale degli usi civici gravanti sulle piccole proprietà comprese entro un determinato limite di imponibile catastale. Nella quasi generalità dei casi di dette piccole proprietà, l'uso civico rappresenta solo una sopravvivenza teorica, non più rispondente alla realtà di fatto, dato che l'uso collettivo di un tempo si è trasformato, successivamente, in godimento individuale nelle conduzioni delle piccole imprese diretto-coltivatrici.

Il progresso raggiunto in campo industriale e commerciale in questi ultimi anni, specie con l'introduzione dei gas liquidi per uso domestico, ha considerevolmente ridotto la necessità delle popolazioni, anche rurali, di legnatico; sicché le terre che ne formavano oggetto hanno perduto, sia pure in parte, la loro originaria funzione. Analogamente è a dirsi per il pascolo che è stato anch'esso

ridotto, essendo venuta meno la consuetudine, prima molto diffusa, di allevare bestiame per uso domestico, tornando oggi più comodo acquistare il latte presso i rivenditori. In molte località, infatti, detti usi sono caduti da tempo in desuetudine ed appare pertanto ovvio che, cessata la ragione giustificatrice, non debba trovare più applicazione il principio della imprescrittibilità degli usi e della azione di revindica delle terre demaniali. A tal fine, colla modifica da apportare all'articolo 3 della legge in vigore, si verrebbe a sancire che, cessato il motivo della imprescrittibilità degli usi e della inalienabilità dei demani, non si possa più proporre l'azione di riconoscimento dei primi e quella di revindica dei secondi.

In considerazione del fatto che il bisogno di terre per la popolazione è avvertito in tutta Italia e non solamente nelle province ex pontificie, la possibilità della inversione dell'onere del canone viene, colla modifica all'articolo 7, esteso a tutto il territorio dello Stato, sia che il bisogno rifletta terreni pascolivi o boschivi, sia che si riferisca a terre suscettibili di coltura agraria.

Colla modifica all'articolo 9 viene a regolarsi con criteri più aderenti alle nuove esigenze sociali la legittimazione che, a differenza di quanto attualmente avviene, potrà essere concessa dopo cinque o tre anni dalla data della occupazione, sembrando che il periodo di dieci anni stabilito dalla legge in vigore non solo è eccessivo, ma anche superfluo, se si considera che la legittimazione vuol essere il premio al lavoro e che per poter constatare l'entità di esso non occorre attendere dieci anni, considerato che nell'epoca moderna i mezzi meccanici hanno accelerato le operazioni di trasformazione agraria.

Con la proposta di modifica si prevede che alla legittimazione siano ammessi, oltre i così detti occupatori abusivi, cioè sprovvisti di titolo legittimo, anche quelli che hanno coltivato e migliorato i terreni a seguito di concessione da parte degli Enti preposti alla gestione (Comuni od Università agraria). Nella prassi dei Commissariati per gli usi civici si è affermata sempre più la tendenza ad equiparare i possessori senza titolo a quelli con titolo, nella considerazione che l'esclusione di essi dal beneficio della legittimazione suonerebbe grave sperequazione di trattamento che non trova alcuna giustificazione né morale né giuridica.

Per temperare poi il bisogno di terre della popolazione con la suddetta esigenza di riconoscimento dell'opera di miglioramento, si

dispone che la legittimazione possa essere limitata solo ad una parte delle terre migliorate. Dal beneficio, per ragioni di giustizia distributiva, vengono esclusi coloro che per regolare assegnazione abbiano già ottenuto una quota di terra, salvo che rinunzino alla stessa.

La facoltà concessa al Ministero dell'agricoltura e foreste di utilizzare la legittimazione del possesso di quote di terra a suo tempo assegnate agli aventi diritto o cedute prima che si verificassero le condizioni per la validità della cessione o di cui gli occupatori siano venuti in possesso senza l'osservanza delle norme sulla ripartizione, mentre costituisce applicazione del principio già enunciato, risponde anche all'esigenza di interesse pubblico di sanare situazioni in massima parte create dalla guerra.

Con la modifica dell'articolo 10 si è inteso migliorare la condizione dei coltivatori diretti legittimandi, prevedendo criteri che portino ad una sensibile riduzione della misura dei canoni che vengono imposti per le terre legittimate.

Con la modifica dell'articolo 13, nel prevedere il dovere del Commissariato di procedere alla ripartizione delle terre provenienti da liquidazione di uso civico entro un termine preciso, si è inteso assicurare una spinta decisiva alla quotizzazione e conseguente formazione di nuova proprietà contadina. Inoltre, nell'intento di semplificare la procedura, si è proposta l'abolizione della approvazione sovrana per gli atti di ripartizione, ritenendosi sufficiente quella del Commissariato.

Come già rilevato, altra causa di lentezza è costituita dal fatto che i provvedimenti commissariali non hanno carattere definitivo, mentre è nella indole stessa della istituzione dei Commissariati lo scopo di una sollecita definizione delle procedure esistenti. Sembra pertanto opportuno eliminare ogni possibile intralcio alla loro pronta ed efficace azione dotandoli di più ampi poteri. A tal fine, nella nuova formulazione dell'articolo 32 della legge, si prevede l'abolizione delle superiori approvazioni ed autorizzazioni, attribuendo ai provvedimenti commissariali, resi in sede amministrativa, carattere definitivo, salva l'ordinaria impugnazione per motivi di legittimità, mentre per quelli pronunziati in sede contenziosa, si predispose l'abolizione dell'appello, apparendo superfluo il riesame del merito nelle cause commissariali, non solo perché la decisione è preceduta da ampia ed approfondita istruttoria

svolta da persone particolarmente versate nella materia, ma anche e principalmente perché il giudizio, nella quasi totalità dei casi, si forma in base a tipiche prove documentali di indubbia interpretazione. Appaiono pertanto sufficienti, per impugnare le decisioni commissariali, il rimedio della revocazione da ammettersi anche nel caso in cui il Commissario abbia ommesso di pronunziare su domande proposte dalle parti, con conclusioni specifiche ed il ricorso per Cassazione, a mezzo del quale potrà avvenire, il controllo giuridico delle dette decisioni.

Per maggiormente accelerare la liquidazione degli usi civici e la sistemazione delle terre di uso collettivo sembra opportuno inoltre disporre che la esecuzione dei provvedimenti, tanto in sede amministrativa che contenziosa sia da considerarsi indifferibile ed urgente, sicché il commissario è autorizzato a provvedere ai sensi dell'articolo 71 della legge 26 giugno 1865, n. 2359, disponendosi che, ove il provvedimento impugnato dovesse essere dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, revocato dallo stesso Commissariato o annullato senza rinvio dalla Cassazione, gli interessati potranno evitare la retrocessione del bene oggetto del provvedimento offrendo alla controparte una indennità da calcolarsi con criteri realistici in base agli articoli 24 e seguenti della legge sulla espropriazione per pubblica utilità.

Colle modifiche all'articolo 38 si provvede solamente ad adeguare parzialmente al valore della moneta l'indennità di commissario, commissario aggiunto ed assessore, aumentandola rispettivamente a lire 50.000 e 30.000 e cioè 50 volte di più di quanto era nel lontano 1939 (lire 500 per i commissari ed aggiunti, lire 300 per gli assessori).

Altro serio ed insormontabile ostacolo è costituito dalla difficoltà incontrata dai Commissariati di indurre i Comuni e gli Enti agrari ad anticipare le spese occorrenti per i giudizi e per le operazioni demaniali. L'impossibilità vera o fittizia di provvedere a ciò da parte degli Enti stessi ha paralizzato l'azione dei Commissariati. Per rimuovere l'inconveniente, non esiste altro rimedio che quello di porre l'onere di tale anticipo a carico dello Stato (articolo 12), salvo rimborso, ad operazioni ultimate, da parte di comuni e dei privati o di entrambi, in proporzione dei rispettivi vantaggi. Tale anticipo non importerebbe per lo Stato un grave onere in quanto si potrebbe stanziare in bilancio la somma di un miliardo colla possibilità di recuperarlo,

Lo Stato non subirebbe alcuna perdita in quanto da una delle parti o da entrambe le somme anticipate dovranno in ogni caso essere rimborsate.

Assieme con questa innovazione, contribuirebbe poi a sfrondare le procedure da intralci di ordine finanziario e fiscale l'altra con la quale si dispone la prenotazione a debito delle spese tasse relative ai giudizi e alle formalità di trascrizione ed iscrizione ipotecaria.

Una volta stabilito che la liquidazione degli usi civici non può avvenire che mediante imposizione di canone (corresponsione di una somma all'Ente che rappresenta la popolazione), l'ulteriore esercizio degli usi non appare più giustificato ed è pertanto ragionevole consentirne la sospensione.

Nella ipotesi invece che la liquidazione debba aver luogo mediante distacco in natura per la ragione sopra esposta, l'esercizio degli usi può essere limitato alla porzione di terreno che presumibilmente spetterà alla popolazione, consentendone la sospensione relativamente al residuo fondo.

È ovvio che la sospensione non debba applicarsi nella ipotesi in cui debba invece farsi luogo all'inversione dell'onere del canone attribuendosi alla popolazione anche la porzione di terra che spetterebbe al proprietario.

A tali fini provvede la norma di cui all'articolo 14. Al contrario può avvenire che l'esercizio degli usi sia richiesto dalle esigenze di vita della popolazione.

Coll'articolo 15 della proposta si è ritenuto opportuno concedere al commissario la facoltà di sospendere la procedura di liquidazione degli usi in quanto essa sarebbe contraria all'interesse collettivo della popolazione.

Come già rilevato nelle premesse della relazione alla proposta di legge, col sistema attuale di destinazione del personale giudiziario ai Commissariati si verifica il grave inconveniente che i magistrati, dovendo disimpegnare le ordinarie funzioni, non possono dedicarsi esclusivamente al lavoro dei Commissariati. Per ovviare a tale inconveniente non esiste altra soluzione che quella di istituire un ruolo ausiliario temporaneo di magistrati per l'esclusivo servizio dei Commissariati, giusto quanto si propone coll'articolo 9.

Infine, si ritiene opportuno riportare alcuni dati statistici a dimostrazione della rilevanza politico-sociale del problema.

La consistenza della proprietà collettiva può essere valutata secondo i dati del seguente prospetto che sebbene risalga al 31 dicembre 1947 (relazione Medici-Inea, 1948), non risulta che abbia subito variazioni sostanziali:

ZONE	Associazioni agrarie proprietarie di terreni di uso civico (N.)	Terreni di uso civico		
		In proprietà dei comuni (ha)	In proprietà delle associazioni agrarie (ha)	TOTALE (ha)
Regione alpina	1.377	1.446.246	287.474	1.733.720
Pianura padana.	12	20.306	3.051	23.357
Appennino settentrionale	254	67.830	33.058	100.888
Appennino centrale	534	173.727	112.088	285.815
Lazio	78	115.087	53.121	168.208
Italia meridionale continentale	—	386.692	—	386.692
Sicilia	—	44.534	—	44.534
Sardegna.	—	341.814	—	341.814
ITALIA	2.255	2.596.236	488.792	3.085.028

Ai fini della nostra indagine debbono essere detratti, per la quasi totalità, ettari 1.733.720 della regione alpina, perché è notorio che tali terreni sono indispensabili al pascolo del bestiame appartenente in prevalenza alle piccole imprese delle valli alpine e, quindi, a parte la loro natura prevalentemente boschiva, non potrebbero essere ripartiti.

Dei residui 1.300.000 ettari circa (l'entità dei quali, rispetto al 31 dicembre 1947 non può aver subito mutamenti notevoli né per effetto della riforma fondiaria, né per soprav-

venute liquidazioni) si presume, in via approssimativa, che circa 700.000 siano suscettibili di coltura agraria.

Non è possibile precisare la popolazione interessata agli usi civici, ma si sa che il numero dei comuni nei quali esistono terreni di uso civico sono 3.269, dei quali 1.364 soltanto nella regione alpina.

Il problema, quindi, per la sua vastità, presenta un'importanza per lo meno pari a quella della riforma fondiaria, perché offre la possibilità di stabilizzare un numero elevato di famiglie contadine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono aggiunti i seguenti commi:

« È estinta ogni azione diretta al riconoscimento dei diritti di cui alla presente legge, sia in relazione alle terre demaniali che alle terre di proprietà privata, qualora non sia provato con documenti che l'esercizio di essi si è protratto successivamente al 1° gennaio 1900.

Sono estinti gli usi civici gravanti su terreni migliorati, per i quali risulta accertato un imponibile catastale non superiore alle lire sei mila ».

ART. 2.

Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« Allorché si tratti di diritti di tenue entità, il compenso potrà essere ridotto a misura inferiore a quella stabilita nel secondo e terzo comma del presente articolo ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 9 del regio decreto 3 aprile 1891, n. 510, si applicano in tutto il territorio dello Stato, comprese le regioni autonome, tanto per i terreni pascolivi o boschivi che per quelli suscettibili di coltura agraria ».

ART. 4.

L'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Le occupazioni di terre di uso civico avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge, se non siano effetto di violenza o di dolo, tanto se il possesso è illegittimo quando se trae titolo da concessione del Comune o dell'Ente agrario possono essere legittimate dal commissario, su domanda degli interessati, sempre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che l'occupatore vi abbia apportato migliorie da valutarsi con riferimento a ciascuna situazione particolare desunta dalle possibilità offerte dal terreno e dall'ambiente;

b) che l'occupazione non arrechi pregiudizio al piano generale di utilizzazione delle terre;

c) che l'occupazione duri da almeno 5 anni, riducibili a 3 nei confronti degli occupatori che abbiano titolo per beneficiare della ripartizione a termini della presente legge.

Qualora particolari esigenze di pubblico interesse lo richiedano, la legittimazione potrà essere limitata ad una parte del terreno occupato, di estensione comunque non inferiore a quella da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura a mente dell'articolo 2 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

La legittimazione potrà essere concessa a favore di chi abbia ottenuto l'assegnazione di un appezzamento di terre, anche in virtù di leggi diverse dalla presente, solo entro il limite indicato nel comma precedente.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste ha facoltà di autorizzare i Commissariati a procedere alla legittimazione del possesso di quote di terra assegnate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e successivamente cedute prima dell'affrancazione del canone, purché tali quote risultino migliorate e sussistano le condizioni di cui alle lettere b) e c).

Analogha facoltà potrà essere esercitata dal Ministro per le terre ripartite senza la osservanza delle relative disposizioni di legge, purché la ripartizione sia avvenuta anteriormente al 1947 ».

ART. 5.

L'articolo 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà

sul fondo occupato a favore del comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliori ed aumentato di almeno 10 annualità di interessi.

Tale aumento non sarà imposto se l'occupante abbia già corrisposto una prestazione, sia in generi che in denaro, o quando avrebbe potuto beneficiare della quotizzazione. In quest'ultimo caso la misura del canone sarà ridotta ».

ART. 6.

L'articolo 13 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« I terreni indicati alla lettera *b*) dell'articolo 11 sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale, fra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

Il commissario deve procedere alla ripartizione dei terreni già in possesso di comuni, frazioni o enti agrari, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, di quelli che perverranno successivamente, entro due anni dal giorno in cui il comune, la frazione o l'ente ne sono venuti in possesso.

Gli atti di ripartizione dovranno riportare la approvazione del commissario ».

ART. 7.

L'articolo 14 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'articolo 11 sarà determinata dal commissario, temperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima predisposto da un delegato tecnico designato dal commissario, ed approvato dall'Ispettorato ripartimentale forestale ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'agricoltura e foreste, sentito il prefetto, potrà procedere, ove lo ritenga opportuno, allo scioglimento delle associazioni di cui all'articolo 1 ».

ART. 9.

L'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Alla attuazione di quanto disposto dalla presente legge provvedono, con funzioni amministrative e giudiziarie, i Commissariati per la liquidazione degli usi civici.

All'uopo è istituito un ruolo ausiliario temporaneo per il servizio di tali uffici composto dai magistrati che, essendo già addetti ai Commissariati, acconsentano al trasferimento in detto ruolo, e di quelli altri magistrati che risulteranno vincitori di un concorso, per titoli, per assessore da bandirsi per l'eventuale integrazione del ruolo.

L'organico è costituito da tre primi commissari di qualifica equiparata a quella di presidente di Sezione di Cassazione da destinarsi rispettivamente ai Commissariati di Roma, Milano e Palermo; dieci commissari, di qualifica equiparata a quella di consigliere di Cassazione, da destinarsi agli altri Commissariati; cinque commissari aggiunti, di qualifica equiparata a quella di consigliere di Corte d'appello, da destinarsi rispettivamente ai Commissariati di Roma, Milano, Bologna, L'Aquila e Palermo; 14 assessori, di qualifica equiparata a quella di giudice di tribunale, da destinarsi, due al Commissariato di Roma ed i rimanenti rispettivamente agli altri Commissariati.

I magistrati già in servizio presso tali uffici ove non acconsentano al trasferimento nel ruolo ausiliario, saranno richiamati nel ruolo ordinario.

Le promozioni dei magistrati addetti ai Commissariati vengono conferite per scrutinio a turno di anzianità, in rapporto alle vacanze di posti nelle qualifiche superiori.

I periodi di anzianità sono così determinati rispettivamente: per la promozione a primo commissario, sei anni di permanenza nella qualifica di commissario; per la promozione a commissario, otto anni di permanenza nella qualifica di commissario aggiunto; per la promozione a commissario aggiunto, quattordici anni di permanenza nella qualifica di assessore.

Alla promozione dei magistrati che acconsentano di far parte del ruolo ausiliario ed abbiano maturato rispettivamente nella qualifica di consigliere di Cassazione o di consigliere di Corte d'appello gli anzidetti periodi di anzianità, sarà provveduto entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Qualora i compiti dei Commissariati dovessero esaurirsi prima del completo sviluppo

della carriera del personale del ruolo ausiliario, i magistrati che venissero a trovarsi in tale situazione godranno per cinque anni, del trattamento economico della qualifica superiore e dopo saranno collocati a riposo col trattamento della qualifica stessa anche se non abbiano raggiunto il minimo di anzianità richiesto dalle vigenti leggi per il collocamento a riposo.

Nel resto ed in quanto non in contrasto col presente articolo trovano applicazione le norme relative alla Magistratura ordinaria, contenute nell'Ordinamento Giudiziario e nelle altre leggi in materia ».

ART. 10.

L'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, e l'articolo 8 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono sostituiti dal seguente:

« I provvedimenti amministrativi dei commissari sono definitivi.

« Le decisioni dei commissari nelle controversie concernenti la esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'articolo 1 la rivendicazione delle terre sono inappellabili. Contro di esse è concesso il ricorso per Cassazione nei casi consentiti dal Codice di procedura civile, ed il rimedio della revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del Codice di procedura civile anche in quello in cui siasi omissso di pronunciare su domande proposte dalle parti con conclusioni specifiche.

Il termine per proporre ricorso per Cassazione è di giorni 60 e quello per l'istanza di revocazione è di giorni 30, a decorrere dalla notifica del dispositivo fatta a cura dell'ufficio.

Quando la sentenza sia cassata, la causa è rinviata allo stesso commissario che dovrà decidere a norma dell'articolo 384 del Codice di procedura civile.

I provvedimenti sia amministrativi che giurisdizionali del commissario sono esecutivi, e la loro esecuzione è considerata indifferibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, a norma del quale il commissario ordinerà l'occupazione di urgenza delle terre che hanno formato oggetto dei provvedimenti stessi.

Tuttavia, per particolari motivi, il commissario potrà disporre la sospensione della esecuzione fino a quando il provvedimento non sarà soggetto a ricorso o gravame.

Se il provvedimento è annullato, non si fa luogo alla retrocessione delle terre qualora

gli interessati offrano il pagamento di un'indennità da determinarsi a norma degli articoli 24 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità.

L'offerta dovrà farsi entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della pronunzia di annullamento, mediante deposito della somma da determinarsi, in via provvisoria, dal commissario il quale potrà altresì autorizzarne il versamento alla controparte, salva la determinazione definitiva della indennità da parte del Tribunale competente per territorio ».

ART. 11.

All'articolo 38 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, è aggiunto il seguente comma:

« La indennità spettante al commissario o commissario aggiunto è fissata in lire 50.000 e quella dell'assessore in 30.000 ».

ART. 12.

L'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Le spese dei giudizi e delle operazioni demaniali nella misura stabilita dal commissario sono anticipate dall'erario, salvo che il procedimento abbia luogo per un esclusivo interesse privato ».

ART. 13.

L'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1176, è sostituito dal seguente:

« Tutti gli atti e documenti, compresi gli atti di conciliazione, nei procedimenti di competenza dei Commissariati sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Sono prenotate a debito tutte le tasse di bollo e registro e le tasse e spese per la formalità di trascrizione e di iscrizione ipotecaria.

Le richieste concernenti la formalità di trascrizione, voltura ed iscrizione ipotecaria, sia in originale che in copia, sono redatte in carta libera.

Per il recupero delle tasse prenotate a debito gli uffici finanziari competenti provvederanno a norma delle disposizioni vigenti sul bollo, sul registro e tasse ipotecarie.

I valori attribuiti ai terreni, che formano oggetto di provvedimenti o di atti omologati dal commissario, non sono suscettibili di ulteriori accertamenti agli effetti delle tasse di registro ».

ART. 14.

Durante la procedura di accertamento e liquidazione degli usi civici, quando risulti che il compenso non potrà stabilirsi se non a norma dell'articolo 7, primo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1176, il commissario, su richiesta dei proprietari dei fondi che si pretendono gravati, e sentito il rappresentante del comune, della frazione o dell'ente agrario, potrà sospendere l'esercizio degli usi civici sui fondi medesimi. In tal caso il canone sarà corrisposto a partire dal giorno dell'ordinanza di sospensione.

Quando, invece, la determinazione del compenso debba farsi a norma degli articoli 5 e 6 della citata legge, il commissario, sempre su richiesta dei proprietari e sentito il rappresentante del comune o della frazione o dell'ente agrario, potrà sospendere l'esercizio dell'uso civico sopra una porzione del fondo, che verosimilmente non superi quella da assegnare al proprietario nella divisione.

Le disposizioni suddette non si applicano qualora si faccia applicazione del 2° comma dell'articolo 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1176 modificato dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 15.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste, sentito il commissario competente, può disporre la sospensione della procedura di liquidazione di quegli usi civici il cui esercizio sia ritenuto indispensabile alle esigenze di vita delle popolazioni.

ART. 16.

Le norme di legge sugli usi civici non si applicano ai patrimoni collettivi silvo-pastorali disciplinati da regole proprie e dalla vigente legislazione in materia di boschi e terreni montani.

ART. 17.

Le prestazioni professionali degli istruttori e consulenti tecnici, incaricati dal commissario, ed in genere di tutti coloro ai quali saranno affidati incarichi, sono retribuite in base all'importanza delle prestazioni stesse da valutarsi discrezionalmente dal commissario, senza che, per le operazioni tecniche, debba richiedersi il parere del Genio civile.

ART. 18.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvederà a distaccare presso ogni Commissariato un dottore in agraria ed un geometra dei propri ruoli.

ART. 19.

Per l'onere riguardante le spese dei giudizi e delle operazioni demaniali che ai sensi dell'articolo 12 della presente legge verranno anticipate dall'erario, il Ministero per il tesoro è autorizzato ad iscrivere nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di lire un miliardo annuo che verrà fronteggiata, a pareggio, con analogo capitolo di entrata del bilancio del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministero per il tesoro è altresì autorizzato ad adeguare il corrispondente capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al maggior onere derivante dalla corresponsione delle indennità ai commissari degli usi civici, di cui all'articolo 11 della presente legge, mediante prelevamento dal capitolo n. 491 del bilancio del Ministero per il tesoro.

ART. 20.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste è autorizzato a stabilire, con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, le norme che potranno ritenersi necessarie per l'attuazione delle presenti disposizioni.

ART. 21.

Ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata.